



Tipologie di procedimento avanti al Garante per la protezione dei dati personali (art. 35, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013) ¹

1. Parere a seguito di consultazione preventiva conseguente a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
2. Reclamo
3. Richiesta al Garante e adozione di misure a garanzia degli interessati per la comunicazione di dati personali fra titolari del trattamento, non prevista da una norma di legge o di regolamento, ma necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
4. Autorizzazione del trattamento ulteriore di dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici
5. Pareri
6. Parere in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
7. Parere su trattamenti di dati personali per finalità di polizia e giustizia che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, anche a seguito di valutazione d'impatto effettuata ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e da 4 a 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
8. Parere su progetto di legge o concernente schema di decreto legislativo ovvero schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali (articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e articolo 154, comma 5, del Codice)
9. Segnalazione o reclamo in materia di cyberbullismo
10. Parere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al difensore civico in materia di accesso civico a dati e documenti
11. Parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
12. Adozione delle clausole tipo di protezione dei dati
13. Provvedimento recante l'adozione delle norme vincolanti d'impresa
14. Provvedimento recante l'adozione delle clausole tipo
15. Autorizzazione degli accordi amministrativi
16. Autorizzazione delle clausole contrattuali
17. Procedimento relativo alla violazione dei dati personali
18. Approvazione di codici di condotta

¹ Tutti i procedimenti che si concludono con un provvedimento del Garante sono previamente sottoposti al Segretario generale, anche ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'art. 15 Reg. Garante n. 1/2000.

19. Procedimento attivato a seguito di segnalazione
20. Procedimento attivato *ex officio*
21. Approvazione delle regole deontologiche
22. Provvedimento concernente le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (articolo 2-*septies* del Codice)
23. Applicazione di sanzione amministrativa
24. Autorizzazione al pagamento rateale di sanzioni amministrative pecuniarie
25. Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice
26. Parere su convenzioni-tipo

1. Parere a seguito di consultazione preventiva conseguente a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Breve descrizione: il Garante può essere consultato dal titolare del trattamento, prima di procedere allo stesso, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (effettuata a norma dell'articolo 35 del RGPD: cfr. al riguardo <https://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/DPIA>) indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuarlo. Ove il Garante ritenga il trattamento in violazione di legge, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, fornisce un parere scritto e può altresì avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58 del RGPD.

Riferimenti normativi

Articoli 35 e 36 del RGPD; v. anche articolo *2-quinquiesdecies* e articolo 110, comma 1, del Codice

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia
Dipartimento realtà economiche e produttive
Dipartimento realtà pubbliche
Dipartimento reti telematiche e marketing
Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare

Documentazione contenente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

8 settimane dalla ricezione della richiesta di parere, prorogabile di ulteriori 6 settimane. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte del Garante delle informazioni richieste ai fini della consultazione

Strumenti di tutela: Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare

Non applicabile

Poteri sostitutivi: Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

2. Reclamo

Breve descrizione del procedimento

Il procedimento, avviato a seguito della presentazione di un'istanza contenente gli elementi di cui all'art. 142 del Codice, include le attività (esame della documentazione prodotta, eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documenti, eventuali accertamenti ispettivi) volte alla verifica di eventuali violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e può concludersi con una determinazione del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente (in base alle attribuzioni di ciascuna), nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), Reg. Garante n. 1/2019 ovvero con l'adozione di un provvedimento del Garante.

Analogo procedimento è seguito in relazione ai reclami che abbiano per oggetto in via esclusiva l'eventuale violazione dei diritti previsti agli artt. 15-22 del RGPD (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, limitazione del trattamento, portabilità).

Analogo procedimento è seguito per i reclami presentati ai sensi dell'articolo 39, d.lgs., n. 51/2018, salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, d.lgs. n. 51/2018.

Per i reclami concernenti trattamenti effettuati per fini di sicurezza nazionale e difesa gli eventuali accertamenti ispettivi sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante (artt. 58 e 160 del Codice).

Riferimenti normativi

Reclamo: art. 57, par. 1, lett. *f*) e *g*) RGPD; artt. 141-143 del Codice; articolo 37, comma 2, lettere *e*) e *g*), articolo 39 e articolo 13, decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51; artt. 58 e 160 del Codice; art. 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150 e art. 152, comma 1-*bis*, del Codice.

Per i reclami concernenti i trattamenti dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, cfr. articolo 37, comma 2, lettere *e*) e *g*), articolo 39 e articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Per i reclami concernenti trattamenti effettuati per fini di sicurezza nazionale e difesa, cfr. artt. 58 e 160 del Codice.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche
Dipartimento reti telematiche e marketing
Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

- a. Garante per la protezione dei dati personali
- b. Unità organizzativa competente, nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), Reg. Garante n. 1/2019 ovvero nei casi di cui all'art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019;
- c. Il segretario generale nei casi di cui all'art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019.

Documenti da allegare

Documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo (indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto); in caso di reclami che abbiano per oggetto in via esclusiva l'eventuale violazione dei diritti previsti agli artt. 15-22 del RGPD, interpello preventivo al titolare/responsabile del trattamento; copia del documento d'identità dell'istante in caso di firma autografa (v. modello di reclamo), eventuale delega o procura; recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Modello per il reclamo

Link: <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo>

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione, salva sospensione dei termini

Altri termini rilevanti: è prevista la sospensione dei termini:

- dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile;
- negli altri casi previsti dagli artt. 6, 7 e 11, Reg. Garante, n. 2/2019.

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi

Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

3. Richiesta al Garante e adozione di misure a garanzia degli interessati per la comunicazione di dati personali fra titolari del trattamento, non prevista da una norma di legge o di regolamento, ma necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

Breve descrizione del procedimento: il Codice prevede che – in assenza di una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento –, la comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle categorie particolari di cui all'articolo 9 del RGPD e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del RGPD, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e solo a seguito della relativa comunicazione al Garante, che può disporre l'adozione di misure a garanzia degli interessati.

Riferimenti normativi

Articolo 2-ter, comma 2, del Codice

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: indicazione dei dati che si intenderebbe trattare e descrizione delle operazioni di trattamento previste e della loro necessità per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Indicazione delle circostanze per cui il titolare del trattamento è impossibilitato a informare gli interessati ovvero ritiene che ciò comporti uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), prima parte RGPD). Per le comunicazioni svolte per scopi di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici il titolare, che non riesca ad informare direttamente egli interessati, dovrebbe indicare all'Autorità le misure appropriate per tutelare i diritti degli interessati anche rendendo pubbliche le informazioni (art. 14, par. 5, lett. b), seconda parte).

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

45 giorni dalla ricezione della richiesta

Altri termini rilevanti: è prevista la sospensione dei termini:

- dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile;
- negli altri casi previsti dagli artt. 6, 7 e 11, Reg. Garante, n. 2/2019.

Conclusione tramite silenzio-assenso: si (cfr. art. 2-ter, comma 2, del Codice)

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi: Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

4. Autorizzazione del trattamento ulteriore di dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici

Breve descrizione del procedimento: il Garante può autorizzare, con provvedimento individuale o generale, il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del RGPD, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che il titolare richiedente abbia adottato, in conformità all'articolo 89 del RGPD, misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

Riferimenti normativi:

Articolo 110-*bis* del Codice

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: richiesta di autorizzazione dalla quale risultino le condizioni previste dall'articolo 110-*bis* del Codice; valutazione di impatto.

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

45 giorni dalla ricezione della richiesta

Altri termini rilevanti: è prevista la sospensione dei termini:

- dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile;
- negli altri casi previsti dagli artt. 6, 7 e 11, Reg. Garante, n. 2/2019.

Conclusione tramite silenzio-rigetto: si (cfr. art. 110-*bis*, co. 2, del Codice)

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

5. Pareri

Breve descrizione del procedimento: il Garante è chiamato a rendere un parere sulle materie di propria competenza durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo o di una misura regolamentare ovvero di un decreto non avente natura regolamentare suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi:

articolo 36, paragrafo 4, e 57, par. 1, lett. c), del RGPD e articolo 154, comma 5, del Codice; art. 24, d.lgs. n. 51/2018

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia
Dipartimento realtà pubbliche
Dipartimento sanità e ricerca
Servizio affari legislativi e istituzionali

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: schema dell'atto oggetto di parere, eventualmente corredato dalle pertinenti relazioni

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

45 giorni dalla ricezione della richiesta fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge

Altri termini rilevanti: è prevista la sospensione dei termini:

- nell'ipotesi prevista dall'articolo 154, comma 5, terzo periodo, del Codice
- dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

Strumenti di tutela: n.a.

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi: Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

6. Parere in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

Breve descrizione del procedimento: il Garante esprime il proprio parere, ai sensi dell'art. 36 del RGDP, a seguito di richiesta di consultazione preventiva su un progetto di ricerca scientifica in campo medico biomedico o epidemiologico quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca.

Riferimenti normativi:

Articolo 110, comma 1, del Codice e articolo 36 del RGPD

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: descrizione del trattamento di dati personali oggetto della ricerca con l'indicazione delle particolari ragioni per le quali informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca; parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale; valutazione di impatto.

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

8 settimane dalla ricezione della richiesta, prorogabile di ulteriori 6 settimane

Altri termini rilevanti: è prevista la sospensione dei termini:

- dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile;
- negli altri casi previsti dagli artt. 6, 7 e 11, Reg. Garante, n. 2/2019.

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il

tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: NON APPLICABILE

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

7. Parere su trattamenti di dati personali che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, anche a seguito di valutazione d'impatto effettuata ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e da 4 a 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Breve descrizione del procedimento: il Garante rende il proprio parere rispetto a trattamenti di dati personali che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati a seguito di valutazione d'impatto effettuata ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e da 4 a 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 ovvero in ragione dell'utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi nonché di dati genetici o biometrici

Riferimenti normativi

Articolo 24, commi 1 e da 4 a 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 23, d.lgs. n. 51/2018 e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire a detta autorità di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

6 settimane dalla ricezione della richiesta, con possibile proroga di un ulteriore mese

Altri termini rilevanti: è prevista la sospensione dei termini:

- dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile;
- negli altri casi previsti dagli artt. 6, 7 e 11, Reg. Garante, n. 2/2019.

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

8. Parere su progetto di legge o concernente schema di decreto legislativo ovvero schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali concernenti trattamenti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Breve descrizione del procedimento: il Garante è chiamato a rendere un parere sulle materie di propria competenza durante l'elaborazione di un progetto di legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare

Riferimenti normativi

articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e articolo 154, comma 5, del Codice

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia
Servizio affari legislativi e istituzionali

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: schema di atto oggetto di parere

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

45 giorni dalla ricezione della richiesta fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge

Altri termini rilevanti: è prevista la sospensione dei termini:

- nell'ipotesi prevista dall'articolo 154, comma 5, terzo periodo, del Codice
- dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

9. Segnalazione o reclamo in materia di cyberbullismo

Breve descrizione del procedimento: il procedimento può essere avviato a seguito della presentazione di un'istanza da parte di un minore ultraquattordicenne, di un genitore o di un soggetto esercente la responsabilità del minore, la quale deve contenere elementi circostanziati concernenti l'episodio di cyberbullismo lamentato. Il procedimento può concludersi con una determinazione del dipartimento competente ovvero con l'adozione di un provvedimento del Garante.

Riferimenti normativi

articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

- a. Garante per la protezione dei dati personali;
- b. Unità organizzativa competente;
- c. Segretario generale.

Documenti da allegare: elementi circostanziati concernenti l'episodio di cyberbullismo lamentato, con particolare riferimento all'indirizzo del sito o alla URL tramite i quali sono diffusi dati personali, da riportare tenuto conto degli elementi indicati nel modello di segnalazione presente sul sito (doc web n. 6732688)

Modulistica: modulo disponibile sul sito (doc web n. 6732688) reperibile anche tramite apposito *link* presente sull'infografica pubblicata nella sezione dedicata al cyberbullismo

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

48 ore dalla ricezione del reclamo/segnalazione ovvero dalla sua regolarizzazione per l'avvio dell'istruttoria da parte dell'Ufficio

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi: Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

10. Parere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al difensore civico in materia di accesso civico a dati e documenti

Breve descrizione del procedimento: il Garante esprime il proprio parere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di richiesta di riesame ovvero al difensore civico nel caso di ricorso, laddove l'accesso civico sia stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *a*), d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi

articolo 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento realtà pubbliche

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: richiesta di parere; istanza di riesame; richiesta di accesso civico; eventuale opposizione del soggetto controinteressato e ogni altra documentazione ritenuta necessaria ed utile ai fini dell'espressione del parere

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

10 giorni dalla ricezione della richiesta

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi: Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. *a*), Reg. Garante n. 1/2000)

11. Parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Breve descrizione del procedimento

Il parere è reso a richiesta della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, adita per il riesame di un diniego di accesso o di un differimento dello stesso, se l'accesso è stato negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi.

Riferimenti normativi

articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento realtà pubbliche

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare

Richiesta di parere, richiesta di accesso ex l. n. 241/1990, eventuale opposizione dei soggetti controinteressati, ricorso alla Commissione per l'accesso e ogni altra documentazione ritenuta necessaria ed utile ai fini dell'espressione del parere.

Modelli per pareri a richiesta della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: no

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti:

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

Adozione provvedimento collegiale: entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare

Non è previsto il pagamento di diritti di segreteria

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

12. Adozione delle clausole tipo di protezione dei dati in relazione a trattamenti effettuati da parte di un responsabile del trattamento

Breve descrizione del procedimento

L'Autorità predispone un progetto di decisione concernente l'adozione di clausole contrattuali tipo in ordine alla designazione di un responsabile del trattamento ex art. 28, paragrafi 3 e 4 del RGPD, da sottoporre al Comitato europeo per la protezione dei dati ai sensi dell'art. 64 del Regolamento e, quindi, provvede all'adozione delle menzionate clausole contrattuali.

Riferimenti normativi

articolo 28, paragrafo 8, e 63 del RGPD

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare schema delle clausole tipo

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

18 mesi

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente

risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: n.a.

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

13. Provvedimento recante l'adozione delle norme vincolanti d'impresa

Breve descrizione del procedimento: in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del RGPD, può essere avviato il procedimento per l'approvazione di norme vincolanti d'impresa (art. 46, par. 1, lett. b) e art. 47 del RGPD) che rechino garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. L'istanza sarà oggetto d'esame ai sensi del WP 263 dell'11 aprile 2018 e del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 del RGPD.

Riferimenti normativi

articoli 46, paragrafo 2, lettera *b*), 47, 57, par. 1, lett. *s*), 58, par. 3, lett. *j*), e 63 del RGPD

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento realtà economiche e produttive

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: schema delle norme vincolanti d'impresa avente i contenuti previsti dall'articolo 47, par. 2, RGPD

Modulistica: in WP 264 e Wp 265; v. altresì WP 256 e Wp 257

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

18 mesi

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

**Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro
ammontare: NON APPLICABILE**

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art.
7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

14. Provvedimento recante l'adozione delle clausole tipo

Breve descrizione del procedimento: in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del RGPD, può essere avviato il procedimento per l'approvazione clausole tipo, adottate dal Garante e approvate dalla Commissione europea secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del RGPD (art. 46, par. 2, lett. d) del RGPD), contenenti garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. La richiesta sarà oggetto d'esame ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 del RGPD.

Riferimenti normativi

articoli 46, paragrafo 2, lettera d), 58, par. 3, lett. g), 64, par. 1, lett. d), 93, paragrafo 2, del RGPD

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento realtà economiche e produttive

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: schema delle clausole tipo

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

18 mesi

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: NON APPLICABILE

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

15. Autorizzazione degli accordi amministrativi

Breve descrizione del procedimento: in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del RGPD, ovvero di un altro presupposto per garanzie adeguate per il trasferimento verso un paese terzo o un organizzazione internazionale, autorità pubbliche o organismi pubblici possono trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo fornendo garanzie adeguate, da inserire in accordi amministrativi approvati dal Garante, nel rispetto del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi

Riferimenti normativi

articoli 46, paragrafo 3, lettera b), 58, par. 3, lettera i), 63, del RGPD

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento realtà pubbliche

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: schema degli accordi amministrativi, quali un memorandum d'intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

18 mesi

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

16. Autorizzazione delle clausole contrattuali

Breve descrizione del procedimento

In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del RGPD, può essere avviato il procedimento per l'approvazione di clausole tipo adottate dal Garante con autorizzazione nazionale e in base al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 del RGPD (art. 46, par. 3, lett. a) del RGPD), recanti garanzie adeguate.

Riferimenti normativi

articoli 46, paragrafo 3, lettera a), 57, par. 1, lett. r), 63, del RGPD

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare schema di clausole contrattuali tipo

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

18 mesi

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. *a*), Reg. Garante n. 1/2000)

17. Procedimento relativo alla violazione dei dati personali

Breve descrizione del procedimento: in caso di violazione dei dati personali, vale a dire di una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, il Garante può essere destinatario della relativa tempestiva notifica di quanto accaduto (come pure attivarsi d'ufficio o su reclamo) al fine di valutare il rispetto della disciplina di protezione dei dati e, se del caso, impartire le misure a protezione degli interessati.

Riferimenti normativi

articoli 33 e 34 del RGPD; Articoli 26 e 27, d.lgs. n. 51/2018

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

- a. Garante per la protezione dei dati personali
- b. Unità organizzativa competente, nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, Reg. Garante n. 1/2019 ovvero nei casi di cui all'art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019;
- c. Segretario generale, nei casi di cui all'art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019.

Documenti da allegare: deve essere documentata qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La notifica al Garante deve essere effettuata senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il titolare del trattamento è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo; la notifica deve contenere gli elementi di cui all'art. 33, par. 3, RGPD.

Modulistica: doc. web n. 9128501

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

180 giorni dalla notificazione della violazione dei dati personali

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

18. Approvazione di codici di condotta

Breve descrizione del procedimento: il Garante può essere chiamato ad approvare (come pure a modificare o prorogare), codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli altri organismi rappresentativi delle categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento allo scopo di precisare l'applicazione del RGPD, con particolare riferimento agli ambiti indicati dall'articolo 40, par. 2, RGPD. Il procedimento è avviato in base a quanto previsto dal capo V del Reg. del Garante n. 1/2019.

Riferimenti normativi

articoli 40, 55 e 63 del RGPD

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: progetto di codice ovvero la modifica o la proroga richieste

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale del codice di condotta ovvero della modifica o della proroga

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente

risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

19. Procedimento attivato a seguito di segnalazione

Breve descrizione del procedimento: il procedimento che può essere avviato a seguito della presentazione di una segnalazione (non contenente gli elementi di cui all'art. 142 del Codice, propri del reclamo) include le attività (esame della documentazione prodotta, eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documenti, eventuali accertamenti ispettivi) volte alla verifica di eventuali violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e può concludersi con una determinazione del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente (in base alle attribuzioni di ciascuna), nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), Reg. Garante n. 1/2019 ovvero con l'adozione di un provvedimento del Garante.

Riferimenti normativi

articolo 144 del Codice; articolo 58 del RGPD

Per i trattamenti effettuati in ambito giudiziario o da parte di forze di polizia cfr. articolo 37, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

- a. Garante per la protezione dei dati personali
- b. Unità organizzativa competente, nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), Reg. Garante n. 1/2019 ovvero nei casi di cui all'art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019;
- c. Segretario generale, nei casi di cui all'art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019.

Documenti da allegare: ogni documento ritenuto utile all'istruttoria dell'Autorità, con particolare riguardo ad eventuale documentazione atta a comprovare la violazione della normativa rilevante nonché ad eventuali riscontri ricevuti; estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto;

eventuale delega o procura; recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

18 mesi dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento correttivo di cui all'articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019

Altri termini rilevanti: è prevista la sospensione dei termini:

- dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile;
- negli altri casi previsti dagli artt. 6, 7 e 11, Reg. Garante, n. 2/2019.

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi: Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

20. Procedimento attivato *ex officio*

Breve descrizione del procedimento: il Garante può avviare d’iniziativa procedimenti finalizzati alla verifica di eventuali violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali previa acquisizione, anche mediante accertamenti ispettivi, di pertinenti informazioni e documenti. Il procedimento può concludersi con una determinazione del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente (in base alle attribuzioni di ciascuna), nei casi previsti dall’art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), Reg. Garante n. 1/2019 ovvero con l’adozione di un provvedimento del Garante.

Riferimenti normativi

articolo 144 del Codice; articolo 58 del RGPD

Per i trattamenti effettuati in ambito giudiziario o da parte di forze di polizia cfr. articolo 37, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all’adozione del provvedimento finale

- a. Garante per la protezione dei dati personali
- b. Unità organizzativa competente, nei casi previsti dall’art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), Reg. Garante n. 1/2019 ovvero nei casi di cui all’art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019;
- c. Segretario generale, nei casi di cui all’art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019.

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

18 mesi dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento correttivo di cui all’articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019

Altri termini rilevanti: è prevista la sospensione dei termini:

- dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile;
- negli altri casi previsti dagli artt. 6, 7 e 11, Reg. Garante, n. 2/2019.

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. *a*), Reg. Garante n. 1/2000)

21. Approvazione delle regole deontologiche

Breve descrizione del procedimento: il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche in relazione ad una pluralità di trattamenti di dati personali, e segnatamente per quelli:

- necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD);
- necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD);
- concernenti dati genetici, biometrici o relativi alla salute (di cui all'art. 9, paragrafo 4, del RGPD);
- previsti dal capo IX del RGPD, vale a dire in materia di libertà d'espressione e di informazione; in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali; connessi al trattamento del numero di identificazione nazionale; in materia di trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro; in materia di trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; per i trattamenti effettuati presso chiese e associazioni religiose.

Riferimenti normativi

articoli 2-*quater*, 139, 154, comma 1, lett. c), e 154-*bis*, comma 1, lett. b), del Codice

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi: Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

22. Provvedimento concernente le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute

Breve descrizione del procedimento

Con riguardo al trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute, le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria di dati avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e tenendo conto delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati nonché delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali, dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure e dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità.

Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

Riferimenti normativi

articolo 2-*septies* del Codice

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento sanità e ricerca

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

Entro il termine di validità del provvedimento, che ha cadenza almeno biennale

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi: Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

23. Applicazione di sanzione amministrativa

Breve descrizione del procedimento

Il procedimento può essere avviato a seguito di controlli eseguiti *in loco* presso i titolari del trattamento ovvero a seguito dell'esame delle informazioni e dei documenti raccolti acquisite nel corso dell'istruttoria (sulla base di comunicazioni da parte dei diversi dipartimenti dell'Ufficio nell'ambito di procedimenti relativi a reclami, segnalazioni o avviati d'ufficio; segnalazioni da parte di altre autorità o enti pubblici ovvero raccolte presso i titolari e gli interessati). A seguito dell'accertamento delle eventuali violazioni delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, vengono comunicate al titolare del trattamento le presunte violazioni con invito al destinatario della comunicazione di trasmettere al Garante, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, eventuali memorie difensive e formulare eventuale istanza di audizione. In tali casi, il procedimento prosegue, con l'esame delle memorie presentate e l'audizione della parte (ove richiesta), fino a concludersi, salvo i casi di archiviazione, con l'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Il procedimento così avviato – cui trovano applicazione in quanto compatibili talune disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamate dall'art. 166, comma 7, del Codice – prevede per il trasgressore la facoltà di effettuare il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2011.

Nel caso di applicazione della sanzione il provvedimento è adottato dall'organo collegiale del Garante (ordinanza-ingiunzione); nel caso di archiviazione il provvedimento può essere altresì adottato dal dirigente del dipartimento competente (ordinanza di archiviazione).

Riferimenti normativi

Articolo 166 del Codice (e disposizioni dallo stesso richiamate) e articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 6, d.lgs. n. 150/2011

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

Dipartimento attività ispettive

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali ovvero dirigente dell'unità organizzativa competente

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione

Strumenti di tutela

In base all'art. 10 del d. lgs. 150/2011, richiamato dall'art. 152, comma 1-*bis*, e 166 comma 8, il provvedimento può essere impugnato con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. *a*), Reg. Garante n. 1/2000)

24. Autorizzazione al pagamento rateale di sanzioni amministrative pecuniarie

Breve descrizione del procedimento

Il procedimento, avviato su istanza dell'interessato a seguito della notifica di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione per la violazione del Codice, è volto a valutare le condizioni economiche dell'istante al fine di concedere l'eventuale rateizzazione del pagamento delle somme ingiunte con ordinanza. L'importo delle sanzioni può essere frazionato fino ad un massimo di trenta rate.

Riferimenti normativi:

Art. 166 del Codice; art. 26, legge 24 novembre 1981, n. 689

Unità organizzativa responsabile del procedimento

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

Dipartimento attività ispettive

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare

Istanza di pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

Modelli per l'autorizzazione al pagamento rateale di sanzioni amministrative pecuniarie: no

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti:

Ufficio relazioni con il pubblico

Link alle FAQ relative predisposte dal Dipartimento sul procedimento sanzionatorio (<https://www.garanteprivacy.it/home/faq/definizione-agevolata-delle-violazioni-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali>)

Termini

Adozione atto di autorizzazione al pagamento rateale: entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza

25. Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice

Breve descrizione del procedimento

il Garante, con la partecipazione di un componente del Collegio nei casi di cui all'art. 58 del Codice, può avviare anche d'iniziativa procedimenti finalizzati alla verifica di eventuali violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali previa acquisizione, anche mediante accertamenti ispettivi, di pertinenti informazioni e documenti. Il procedimento può concludersi con una determinazione dell'unità organizzativa competente, nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), Reg. Garante n. 1/2019 ovvero con l'adozione di un provvedimento del Garante.

Riferimenti normativi

Articoli 58 e 160 del Codice

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento attività ispettive

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

- a. Garante per la protezione dei dati personali
- b. Unità organizzativa competente, nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), Reg. Garante n. 1/2019 ovvero nei casi di cui all'art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019;
- c. Il segretario generale nei casi di cui all'art. 4, comma 3, Reg. Garante n. 1/2019.

Documenti da allegare: documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo (indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto); eventuale delega o procura; recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Modello per il reclamo

Link: <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo>

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

180 giorni ovvero 120 giorni in caso di reclamo dell'interessato. Nei casi in esame, il procedimento s'intende avviato con la designazione del componente del Collegio

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. a), Reg. Garante n. 1/2000)

26. Parere su convenzioni-tipo

Breve descrizione del procedimento: il Garante esprime il proprio parere rispetto agli schemi delle convenzioni volte ad agevolare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la consultazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o delle Forze di polizia, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati.

Riferimenti normativi

articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Dipartimento affari legali e giustizia

Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Garante per la protezione dei dati personali

Documenti da allegare: schema di convenzione con relazione illustrativa relativa, tra l'altro, alla cornice normativa che consente la consultazione di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o delle Forze di polizia, mediante reti di comunicazione elettronica.

Uffici per informazioni, orari, modalità di accesso e recapiti

Ufficio relazioni con il pubblico

Termini

45 giorni dalla ricezione della richiesta

Strumenti di tutela

Impugnazione con ricorso proposto, in via alternativa, innanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il ricorrente risiede o ha la sede all'estero (articolo 152 del Codice e articolo 10, d.lgs., 1° settembre 2011, n. 150)

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti dei diritti di segreteria e loro ammontare: non applicabile

Poteri sostitutivi Segretario generale, in caso di inerzia o di inottemperanza (art. 7, comma 2, lett. *a*), Reg. Garante n. 1/2000)